



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

originale

N° 102 del 21/12/2009

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' MUSICALE DA PARTE DI CIRCOLI PRIVATI.

L'anno duemilanove il giorno VENTUNO del mese di dicembre alle ore 18,45 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv. Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Massimo La Porta | 11) Salvatore Coppola |
| 2) Carmine Serra | 12) Angelo Andreiuolo |
| 3) Pietro Paolo Marciano | 13) Errico Luca |
| 4) Giovanni Orrico | 14) Pasquale De Rosa |
| 5) Emilio Malandrino | 15) Vincenzo D'Ascoli |
| 6) Mario Pesca | 16) Emilio Prota |
| 7) Gerardo Santosuosso | 17) Nicola Comite |
| 8) Gianluigi Giuliano | 18) Agostino Abate |
| 9) Michele Pizza | 19) Giuseppe Vano |
| 10) Ferdinando Farro | 20) Antonio Domini |

Risultano assenti: COMITE—ANDREIUOLO - COPPOLA - D'ASCOLI - DOMINI - PESCA E MALANDRINO.

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate

Partecipa il Segretario dott.ssa Angela Del Baglivo.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo Coppola, Eugenio Benevento, Antonio Pepe, Franco Crispino e Raffaele Carbone.

In prosieguo di seduta



CITTÀ DI
AGROPOLI

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Proponente: Assessore allo sviluppo

Oggetto: - Approvazione *“Regolamento per la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività musicali da parte dei circoli privati”*

VISTE le seguenti disposizioni legislative:

- D.P.R. 235 del 4 aprile 2001 *“Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati”*
- T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
- Legge n. 287 del 25/8/1991;
- D.M. n. 564 del 17/12/1992

DATO ATTO che si rende opportuno dotarsi di un apposito Regolamento per la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati, stante la presenza di numerosi circoli sul territorio comunale;

RITENUTO di disciplinare con detto Regolamento tutti gli aspetti più rilevanti in materia, per rendere più chiare le norme che consentono l'apertura di dette attività e dettagliare tutti gli aspetti procedurali relativi, oltre che per consentire agli uffici di operare all'interno di un quadro normativo certo e per facilitare l'attività degli organi preposti al controllo;

VISTO lo schema di Regolamento per *“Regolamento per la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività musicali da parte dei circoli privati”*, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

VISTO il Verbale della Commissione Consiliare Attività Produttive, nella seduta del 03 dicembre 2009 ;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.u.e.l.), approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

propone di deliberare

- 1) per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di approvare l'allegato *“Regolamento per la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività musicali da parte dei circoli privati”* che si compone di 17 articoli allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;



CITTÀ DI AGROPOLI
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

- 2 -

- 2) di dare mandato al Responsabile dell'Area Attività Economiche e Produttive di attivarsi immediatamente dopo l'intervenuta esecutività della presente deliberazione presso l'Ufficio competente alla pubblicazione sul sito internet del Comune del presente regolamento, dando atto degli estremi della deliberazione di approvazione;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.u.e.l.

Agropoli, li 15 dicembre 2009

Firma del proponente

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività economiche e produttive

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data 4 dicembre 2009

Il Responsabile del servizio



COMUNE DI AGROPOLI


(Provincia di Salerno)

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI-BEVANDE E ATTIVITA' MUSICALI DA
PARTE DEI CIRCOLI PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Cognome e Nome)



Art. 1

Oggetto del regolamento – Definizione di circolo.

Il presente regolamento disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi associati, in spacci annessi ad associazioni e/o circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 2 del D.P.R. 235/01.

Disciplina, altresì, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove svolgono le attività istituzionali i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3 del DPR 235/01.

Ai fini della presente disciplina regolamentare è da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive e sociali.

Tale libera associazione deve svolgere la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale, in locali o spazi non aperti al pubblico, nonché deve essere regolarmente affiliata ad Enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'Interno o quantomeno perseguire finalità assistenziali da questo ultimo tutelate.

Ai fini della presente disciplina regolamentare viene altresì denominato circolo anche quello di enti e/o associazioni diverse, purché abbiano lo stesso fine di quelli sopracitati.

L'attività di somministrazione dei circoli di cui ai commi precedenti ha carattere residuale rispetto a quella istituzionale ricreativa ed è limitata ai soli soci. Tale attività deve essere strettamente complementare allo svolgimento delle attività del circolo e non deve risultare, per gli scopi del circolo, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive o sociali.

Art. 2

Ambito di applicazione.


Il presente regolamento si applica ai circoli costituiti tra cittadini, i quali per poter avviare o proseguire l'attività devono:

- a) avere finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, sociali, quali indicate nello statuto e riconosciute dal Ministero dell'Interno o quantomeno da questo ultimo tutelate.
- b) essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
- b) svolgere la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale, in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
- c) prevedere modalità di iscrizione tali da contemplare la domanda di adesione del socio, la formale accettazione degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione nel libro soci, nonché il rilascio della tessera dell'ente/associazione affiliante;
- d) al momento della presentazione della dichiarazione, deve essere in attività **da almeno 3 (tre mesi) e deve avere almeno 150 soci;**


Art. 3

Contenuto dello statuto o dell'atto costitutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE



2



I circoli di cui all'art 2 del D.P.R.235/2001, aderenti ad Enti Nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, devono sottostare alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 bis e 4 quinquies dell'art.111 TUIR;

Ai sensi dell'art. 111, comma 4-quinquies del T.U.I.R., sussiste a carico del circolo l'obbligo di inserire nel rispettivo atto costitutivo e statuto le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e il diritto di voto attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- e) eleggibilità libera degli organi-amministrativi;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo.
- g) modalità di rilascio della tessera di socio

Art. 4


Spacci annessi ad associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

La somministrazione di alimenti e di bevande intrapresa dai circoli, di cui all'art. 1, comma 1, avviene previa presentazione di apposita dichiarazione di inizio dell'attività da parte del presidente del circolo, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1991, n. 241 e successive modificazioni e/o integrazioni.

La dichiarazione di inizio di attività, sottoscritta dal presidente del circolo, deve essere indirizzata al Comune e contenere:

- a) la denominazione completa del circolo e il relativo codice fiscale;
- b) l'ente nazionale con finalità assistenziali cui il circolo aderisce;
- c) l'indirizzo della sede del circolo;
- d) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- e) dichiarazione che il numero dei soci del circolo è non inferiore a cento;
- f) dichiarazione che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
- g) accettazione dell'orario di somministrazione stabilito dal Regolamento;
- h) il cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita, comune di residenza, indirizzo e codice fiscale del presidente;
- i) se la richiesta si riferisce a bevande analcoliche ovvero anche a bevande alcoliche e ad alimenti, la precisazione che la somministrazione sarà riservata ai soci;
- j) l'indicazione del numero massimo di persone, compresi gli addetti, che può essere contemporaneamente presente nei locali del circolo;
- k) dichiarazione che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria;

3

l) la dichiarazione della corrispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 564/92 sull' apposito modello (allegato A)

m) la piena conoscenza ed accettazione di quanto previsto nel presente regolamento.

Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la dichiarazione di inizio dell'attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:

a) indicazione del requisito professionale posseduto;

b) codice fiscale e partita IVA.

a) Alla dichiarazione di inizio dell'attività devono essere allegati i seguenti documenti:

a) planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);

b) fotocopia semplice dello statuto o dell'atto costitutivo del circolo;

c) dichiarazione di appartenenza sottoscritta in originale e in forma leggibile dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci, che non deve essere inferiore a cento, e che il circolo è già affiliato al sodalizio da data antecedente a quella della richiesta di somministrazione e che come tale risulta già operante in relazione alle proprie finalità assistenziali e ricreative;

d) autocertificazione del presidente e dell'eventuale affidatario resa ai sensi della legislazione antimafia;

e) fotocopia semplice del contratto di affitto dei locali del circolo, debitamente registrato, o dichiarazione del proprietario dei locali da cui risulti che i locali sono destinati a circolo cui è consentita la somministrazione ai soci e che la destinazione non è in contrasto all'eventuale regolamento di condominio;

f) presentazione di DIA sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004;

g) qualora esista un affidatario, atto sottoscritto tra il circolo e l'affidatario da cui risulti che la somministrazione viene effettuata esclusivamente ai soci del circolo;

h) autocertificazione del presidente in cui si dichiara che nei locali del circolo non possono essere presenti, compreso il personale di servizio, più di cento persone. In caso contrario occorre presentare idonea certificazione di prevenzione incendi.

In caso di cambio del presidente o dell'affidatario o dell'ente nazionale affiliante, deve essere data comunicazione, entro 15 giorni, con unita la prescritta documentazione.

Art. 5

Spacci annessi ad associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

La somministrazione di alimenti e di bevande intrapresa dai circoli, di cui all'art. 1, comma 2, avviene a seguito di rilascio di apposita autorizzazione al Presidente del circolo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 287/91 e successive modificazioni.

La domanda di autorizzazione in bollo, redatta su apposito modulo, deve essere presentata al Comune dal Presidente del Circolo il quale dichiara:

a) il tipo di attività di somministrazione;

b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli artt. 111 e 111 bis del T.U.I.R.;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. ...)

- d) che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 287/91; nonché di essere in possesso delle relative autorizzazioni in materia;
- e) il numero massimo di persone, compresi gli addetti, che può essere contemporaneamente presente nei locali del circolo;
- f) il numero di soci iscritti all'Associazione o al Circolo;
- g) accettazione dell'orario di somministrazione stabilito dal Regolamento
- h) la piena conoscenza ed accettazione di quanto previsto nel presente regolamento.

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente del circolo;
- b) fotocopia semplice dell'atto costitutivo o dello statuto del circolo;
- c) planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);
- d) presentazione di DIA sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004;
- e) fotocopia semplice del contratto di affitto dei locali del circolo, debitamente registrato, o dichiarazione del proprietario dei locali da cui risulti che i locali sono destinati a circolo cui è consentita la somministrazione ai soci e che la destinazione non è in contrasto all'eventuale regolamento di condominio

Il Presidente dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente a quanto dichiarato nell'istanza, in merito al rispetto delle condizioni previste dagli artt. 111 e 111-bis del T.U.I.R. e dall'art. 3 del D.P.R. n. 235/01.

Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente, ma affidata in gestione a terzi, la dichiarazione di inizio attività di cui sopra deve contenere:

- a) l'indicazione del nominativo del gestore, dati anagrafici, codice fiscale e partita IVA del medesimo.
- b) atto dimostrativo del possesso del requisito professionale.

Alla dichiarazione, firmata per accettazione da quest'ultimo, dovrà essere allegata copia del documento d'identità.


Art. 6 **Procedimento di controllo e verifica**

A seguito della presentazione della comunicazione di inizio attività di cui all'art. 4 o della domanda di autorizzazione di cui all'art. 5 l'Ufficio Attività Economiche e Produttive procede alla verifica della regolarità formale della pratica.

Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazione, con la comunicazione d'avvio del procedimento di cui al successivo comma 5, vengono richiesti all'interessato i chiarimenti opportuni, comunicando altresì l'interruzione del termine di conclusione del procedimento.

Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese, mediante comunicazione e richiesta di parere agli uffici competenti per gli accertamenti e avvalendosi del Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. ss. Angela Co. Dot. ...)




Le verifiche di cui sopra detto sono inoltre tese ad accertare lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale del Circolo, conformemente alle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione viene notificato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese.

Il procedimento di verifica e controllo si conclude entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo della comunicazione di inizio attività o dalla presentazione della domanda di autorizzazione

Sono fatte salve ulteriori verifiche successive alla conclusione del procedimento, finalizzate ad accertare il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del Circolo.

L'Amministrazione Comunale può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'attività di somministrazione all'interno del circolo, nel caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o nella domanda di cui agli artt. 4 e 5 nonché nei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso del termine di cui al precedente comma 6, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività entro il termine fissato dall'Ente, che non può essere inferiore a 30 giorni.

Art. 7

Rilascio autorizzazione.

Il Comune, sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, che nel caso contemplato dall'art. 4, verifica che lo statuto dell'associazione o del circolo in argomento preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

Il Comune rilascia l'autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 287/91.

La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 8

Requisiti dell'attività di somministrazione.

L'attività di somministrazione di bevande e/o alimenti negli spacci interni di circoli è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:

a) i locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio. **E' obbligatorio che tale locale sia composto da almeno due vani tra di loro comunicanti tramite una parete divisoria, di cui quello destinato alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci (bouvte, tavoli per la somministrazione, etc.) deve essere tassativamente privo di accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici, per cui è assolutamente vietato dividere con un pannello l'area destinata alla somministrazione in un singolo vano;**

b) l'attività di circolo o di somministrazione non deve essere contraria a norme esplicitate contenute nel regolamento di condominio che deve esprimere il parere favorevole ;

c) l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi

del circolo o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;

d) sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;

e) le attività di somministrazione di alimenti e bevande non devono essere visibili dalla pubblica via.

Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Qualora l'attività del circolo sia prevalentemente rivolta alla pratica sportiva o al settore giovanile, l'autorizzazione per la somministrazione può essere limitata alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.

Temporaneamente ed eccezionalmente, a norma dell'art. 5, comma 2. della legge n. 287/91, può essere vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 9 **Caratteristiche dei locali.**

Il locale dove avviene la somministrazione deve essere conforme alle disposizioni urbanistiche, in possesso della documentazione relativa alla destinazione d'uso commerciale e del certificato di agibilità.

I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno del circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via, e devono essere conformi a quanto previsto in materia di circoli privati dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche.

Lo spaccio destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso sia riservato ai soli soci del circolo.


E' considerato socio del circolo colui che è in possesso della **tessera sociale** ed iscritto nel libro dei soci, nonché ai soci di altri circoli dello stesso ente nazionale. E' considerata tessera sociale unicamente la tessera dell'ente nazionale riconosciuto a cui il circolo aderisce, sulla quale sia riportato il nome del circolo medesimo e il nome del socio.

Art. 10 **Attività consentite.**

La denuncia di inizio attività/autorizzazione a norma del presente regolamento consente la somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti esclusivamente ai soci del circolo medesimo.

Per i circoli sportivi, in occasione di raduni e manifestazioni sportive risultanti da calendario trasmesso al comune all'inizio di ogni anno, o previa comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione può essere effettuata anche ai soci di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o di federazioni sportive riconosciute dal CONI che partecipano alla manifestazione, salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. ...)


7

Nei locali destinati alla somministrazione è consentita l'effettuazione, previa apposita autorizzazione del Comune, dei giochi leciti, nonché l'installazione di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco, secondo la normativa vigente in materia.

A fine di puro trattenimento possono collocarsi, nei locali destinati alla somministrazione, apparecchi di juke-box, apparecchi televisivi, radiofonici ed impianti sonori ad alta fedeltà, purché autorizzati.

Art. 11 **Modalità di svolgimento delle attività.**

Ai circoli di cui al presente regolamento non è consentito:

- a) **permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di socio a norma del presente regolamento o la cui adesione non sia stata ancora ratificata dagli organi di controllo del circolo;**
- b) effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
- c) svolgere l'attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.

I circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:

- a) a collocare, all'esterno dei locali, cartelli indicanti che l'accesso è riservato ai soci;
- b) ad effettuare, all'ingresso dei locali, il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.

L'affiliazione dei circoli ad un ente nazionale non può cessare senza che venga sostituita da nuova affiliazione ad altro ente, pena la chiusura del circolo.

Qualsiasi modalità di svolgimento dell'attività difforme dalle prescrizioni di cui ai commi 1. e 2. comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

Art. 12 **Prescrizioni**

All'interno del circolo dovrà essere conservato, per essere consultabile da parte degli organi di vigilanza:

- a) l'elenco soci aggiornato;
- b) lo Statuto del circolo;
- c) registro delle assemblee dei soci, con i relativi verbali e le convocazioni dei soci;
- d) documentazione attestante l'effettiva attività istituzionale svolta.

Ai presidenti e/o gestori dei circoli di cui al presente regolamento è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Qualora, in relazione alle attività svolte all'interno del circolo, si accertino violazioni al regolamento di polizia urbana od in particolare si determinino situazioni ripetute di turbativa dell'ordine e della quiete pubblica, o rilevanti problemi di viabilità l'Amministrazione, in relazione alla gravità dei fatti, può disporre la riduzione dell'orario delle attività nel circolo medesimo e procedere ad applicare, ai termini di legge, le sanzioni previste.



Ferme restando le condizioni di legge, il circolo quando ricorrono i seguenti elementi è da considerarsi locale di pubblico spettacolo, con la conseguente applicazione delle relative norme, in base a quanto indicato dalla Circolare n. 10.15506/1.3500 del 19/05/84 del Ministero dell'Interno:

- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso, salvo contestuale consegna dello statuto del circolo, idonea accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del circolo a ciò abilitato e iscrizione nel libro soci;
- b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo giornali, manifesti ecc., destinati prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci;
- c) complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività economica professionalmente esercitata).

Nel locale destinato allo spaccio devono essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi e l'autorizzazione.

Nei locali destinati alla somministrazione è vietato:

- a) somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 16, agli infermi di mente ed a persone manifestamente ubriache, ancorché soci;
- b) adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche;
- c) il gioco d'azzardo.

Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, nonché degli orari delle attività sociali, deve osservare le prescrizioni di legge e del presente regolamento e deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni.

Art. 13

Orari


L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati dovrà essere svolta nel rispetto del seguente orario : dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

Art. 14

Attività musicali e/o piano bar svolte all'interno di circoli privati.

Alle attività musicali e/o di piano bar si applicano le disposizioni della legge quadro sull'inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447, il presidente è tenuto a documentare che le modalità di allietamento rispettino i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e del Decreto n. 215 del 16 aprile 1999. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, anche in relazione all'ubicazione del singolo circolo, di richiedere integrazioni alla documentazione di cui sopra e imporre specifiche prescrizioni, soprattutto per quanto attiene agli allietamenti con apparecchi Karaoke ed esecuzioni musicali dal vivo, sempre che sussistano le sotto elencate condizioni:

- a) l'attività musicale deve essere finalizzata ad intrattenere e rendere più gradevole la permanenza dei soci;
- b) la manifestazione non deve avere lo scopo di fare spettacolo;
- c) non deve avere comunque scopo di lucro;
- d) non possono essere aumentati i prezzi delle consumazioni e i locali non devono essere trasformati per l'occasione;
- e) non deve essere effettuata alcuna pubblicità sulla manifestazione musicale.

" **SECRETARIO GENERALE** 

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere per quanto possibile l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività musicali e/o di "piano bar" di cui sopra è consentito in conformità a quanto disposto nei provvedimenti amministrativi di riferimento per materia e per efficacia, comunque previa preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Le attività di intrattenimento musicali e/o di piano bar dovranno essere svolte nel rispetto del seguente orario : dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

Art. 15

Rinnovo autorizzazione –

Nel caso non venga data comunicazione del rinnovo dell'affiliazione, o qualora vengano comunicati il non rinnovo o il ritiro dell'affiliazione, viene ordinata la cessazione dell'attività e disposto l'avvio della procedura di revoca della autorizzazione ai sensi della legge 241/91.

Ogni circolo deve annualmente redigere e consegnare al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno, il verbale di assemblea di nomina dei componenti degli organi direttivi e di ogni loro variazione.

Art. 16

Vigilanza e Sanzioni.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il personale ASL e qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di somministrazione.

Qualora l'attività di somministrazione venga svolta professionalmente e/o anche nei confronti di persone diverse dai soci o si verificano le situazioni di cui all'art. 11, e si accerti quindi la violazione delle normative vigenti in materia, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 287/1991. Conseguentemente, si avvia la procedura per l'eventuale cessazione dell'attività di somministrazione illecitamente esercitata, nonché la chiusura coattiva dei relativi locali o il sequestro delle attrezzature destinate alla somministrazione.

Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, o gli organi competenti segnalino difformità con le norme igienico-edilizie, con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e con quelle di sicurezza e sorvegliabilità si ordina la cessazione dell'attività, che può essere ripresa solo dopo il ripristino delle condizioni richieste per l'esercizio della medesima. In caso di inottemperanza, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Qualora, in relazione alle attività sociali svolte e/o all'orario delle medesime, si accertino violazioni delle stesse od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, si può disporre la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione nel circolo medesimo. In caso di inottemperanza, può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.


Per quanto concerne le violazioni alle norme del presente regolamento, non previste da altre normative, si applica una sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 17
Norma transitoria e finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione il D.P.R. n. 235/01, la L. n. 287/91, il R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.) ed il relativo regolamento, nonché la normativa vigente nelle materie specifiche.

Per i circoli già autorizzati per l'attività di somministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento le nuove norme si applicano dall'inizio del nuovo anno associativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Cognome, Nome e Indirizzo)



DICHIARAZIONE SULLA SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI DI CIRCOLO PRIVATO O ENTE COLLETTIVO IN CUI SI SOMMINISTRANO ALIMENTI E/O BEVANDE (D.M. 564/92)

Il sottoscrittoin qualità didella attività di somministrazione posta all'interno del Circolo / Ente

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. medesimo

che i locali posti in Via/Piazza rispondono ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992 n°564 ed in particolare che :


- I locali di somministrazione sono ubicati all'interno della struttura adibita a sede del Circolo o Ente Collettivo e non hanno accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici
- All'esterno della struttura non sono apposte insegne , targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno

Agropoli li

il Dichiarante

.....

IL SEGRETOARIO GENERALE
(Dott. ssa)
.....



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione dell'Assessore Benevento;
SI ALLONTANA DALL'AULA IL SINDACO.

Visti i seguenti interventi :

SERRA: premette che è favorevole ai Regolamenti; propone comunque di ritirare l'argomento per migliorarne il testo in relazione a varie problematiche che evidenzia: come verificare la residualità della somministrazione ? almeno due locali ? si potrebbe richiedere il parere a chi abita lo stabile; se l'attività di somministrazione deve essere residuale occorre dare precisi riferimenti tecnici; come si verificheranno i presupposti per l'attività residuale ? per i controlli vanno precisando quali sanzioni applicare per le varie tipologie di infrazioni;

Ass. Benevento : il testo proposto è stato approvato all'unanimità della Commissione consiliare; dei 13 circoli esistenti nessuno ha fatto richiesta di trasformazione in BAR;

LASCIA LA RIUNIONE IL CONSIGLIERE GIULIANO

RIENTRA IN AULA IL SINDACO.

LASCIA LA RIUNIONE L'ASSESSORE CARBONE.

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto l'allegato verbale della Commissione consiliare Attività Produttive e Commercio;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

con voti 12 favorevoli, 1 contrario (Serra), espressi per alzata di mano

DELIBERA

-E' approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato;

Con separata votazione, con voti 12 favorevoli, 1 contrario (Serra) , espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000.


IL PRESIDENTE
(Ing. Agostino Abate)



IL CONSIGLIERE ANZIANO
(sig. Massimo La Borta)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Del Baglivo)



Affissa in data odierna all'Albo Pretorio

li 22 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE

CITTA' DI AGROPOLI
Prov. di Salerno
IL MESSO COMUNALE
(M. Barone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata affissa all' Albo Pretorio comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 22 DIC. 2009



Il Dirigente
(Dott. Eraldo Romanello)

